

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 agosto 2016, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali nonché dei Consigli metropolitani e proroga della gestione commissariale

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole 'tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016' sono sostituite dalle parole 'tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016';
- b) al comma 8 dell'articolo 14 bis le parole 'tra l'1 luglio ed il 30 settembre 2016' sono sostituite dalle parole 'tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016';
- c) al comma 1 dell'articolo 51 le parole '30 settembre 2016' sono sostituite dalle parole '30 novembre 2016'.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2016.

CROSETTA
IANTIERI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi prescritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'epigrafe:

La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana del 7 agosto 2015, n. 32, S.O. n. 26.

Nota all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c):

Gli articoli 6, 14 bis e 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 6 - Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale. - 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica

compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016.

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni del libero Consorzio comunale. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo anno successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.».

«Art. 14 bis - Consiglio metropolitano. - 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
- b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016.

8-bis. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni

della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.».

«Art. 51 - *Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali.* - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 novembre 2016, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1153: 'Modifica di norme in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Turano, Anselmo, Di Giacinto, Falcone, Piccioli, Coltraro, Fontana il 28 gennaio 2016. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 gennaio 2016 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 15: 'Eliminazione della soglia di sbarramento per l'elezione dei consigli comunali e provinciali'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Ioppolo, Musumeci, Ruggirello, Currenti il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 845: 'Modifiche di norme in materia di elezioni e di giunte comunali'. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D'Agostino il 23 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 ottobre 2014 (abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 860: 'Modifiche di norme in materia di elezioni e di giunte comunali'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Barbagallo, Lupo il 30 ottobre 2014. Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 10 novembre 2014 (abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 922: 'Modifica di norme in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione compresa fra i diecimila ed i quindicimila abitanti'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Sudano, Anselmo, Nicotra, Ruggirello, Sammaritano il 14 gennaio 2015. Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 gennaio 2015 (abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 1003: 'Schede elettorali separate per rinnovo sindaci e consigli comunali'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cirone, Milazzo A. il 11 giugno 2015. Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 21 luglio 2015 (abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 1126: 'Modifiche di norme in tema di autonomie locali'. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Di Giacinto il 16 dicembre 2015. Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 gennaio 2016 (abbinato nella seduta n. 245 del 3 febbraio 2016).

Disegno di legge n. 1138: 'Nuova disciplina della rimozione del sindaco'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Ioppolo, Formica, Musumeci il 14 gennaio 2016. Trasmesso in Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 14 marzo 2016 (abbinato nella seduta n. 254 del 12 aprile 2016).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 245 del 3 febbraio 2016 e 246 del 12 febbraio 2016.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 246 del 12 febbraio 2016.

Relatore: Giovanni Panepinto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 323 del 30 marzo 2016 e 324 del 31 marzo 2016.

Rinvia dall'Aula nella seduta n. 324 del 31 marzo 2016.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 253 del 5 aprile 2016, 254 del 12 aprile 2016, 255 del 13 aprile 2016, 257 del 19 aprile 2016 e 258 del 27 aprile 2016.

Riesitato per l'Aula nella seduta n. 258 del 27 aprile 2016.

Relatore: Francesco Rinaldi.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 338 del 7 giugno 2016, 339 dell'8 giugno 2016, 341 del 21 giugno 2016 e 344 del 29 giugno 2016.

Rinvia dall'Aula nella seduta n. 344 del 29 giugno 2016.

Esaminato dalla Commissione nella seduta nn. 269 del 13 luglio 2016, 270 del 20 luglio 2016 e 271 del 26 luglio 2016.

Deliberato stralcio nella seduta n. 271 del 26 luglio 2016 (ddl nn. 1153-15-845-860-922-1003-1126-1138/A Stralcio 'A Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale').

Esitato per l'Aula nella seduta n. 271 del 26 luglio 2016.

Relatore: Germanà Antonino Salvatore.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 353 del 3 agosto 2016 e n. 354 del 4 agosto 2016.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 354 del 4 agosto 2016.

(2016.32.2043)023

LEGGE 10 agosto 2016, n. 16.

Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**REGENE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I

**Recepimento dinamico del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**

Art. 1.

**Recepimento dinamico degli articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**

1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.

2. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti edili entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

**Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23 bis, 32, 34, 36, 89 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380**

Art. 2.

**Recepimento con modifiche dell'articolo 4
'Regolamenti edilizi comunali' del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'ar-